

Disposizioni regolamentari transitorie per i corsi in *e-learning* dell'Università di Foggia

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

CAPO I Oggetto, finalità e definizioni

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca la disciplina in via provvisoria di alcuni profili dell'attività didattica in modalità *e-learning*, in attesa dell'adozione di un Regolamento di Ateneo che disciplini organicamente e per intero la stessa.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) *E-learning*: modalità di insegnamento e apprendimento telematica, supportata cioè dall'utilizzo di *Information and Communication Technology* (ICT), che permette la registrazione di lezioni e la fruizione asincrona attraverso una piattaforma web.
- b) Insegnamento *blended*: attività didattica erogata con una modalità mista, cioè svolta in parte in aula, con la presenza contestuale del docente e degli studenti, e in parte svolta a distanza in *e-learning*.
- d) Modalità di erogazione didattica: i corsi di studio possono essere erogati in quattro distinte modalità, che richiedono precise scelte ordinamentali, procedure di assicurazione della qualità e approvazioni da parte dell'ANVUR e del CUN. Le tipologie di erogazione previste dalla normativa attuale sono: “convenzionale”, “mista”, “prevalentemente a distanza”, “a distanza”. La modalità convenzionale non può comprendere più del 10% dei crediti erogati nel percorso formativo in modalità telematica. La modalità “mista” prevede invece che più del 10% ma non più dei 2/3 delle attività formative siano erogate in modalità telematica. La modalità “prevalentemente a distanza” prevede che più dei 2/3 ma meno del 100% delle attività formative del corso siano erogate in modalità telematica e infine la modalità “integralmente a distanza” prevede che tutte le attività formative del percorso siano svolte in modalità telematica.
- e) Centro *e-learning* di Ateneo (CEA): struttura dell'Università di Foggia che fornisce supporto allo sviluppo dell'innovazione didattica e dell'*e-learning*. Tutti i corsi, insegnamenti, moduli erogati in modalità *e-learning* dall'Ateneo di Foggia sono curati, per gli aspetti tecnici, dal CEA che assicura la continuità degli standard di erogazione e fruizione dei contenuti.

CAPO II

Attività svolta dai docenti

Art. 3 - Criteri per il computo delle ore di didattica erogativa ed interattiva telematica svolta dal docente

1. Lo svolgimento della didattica erogativa telematica è riconosciuto secondo i seguenti criteri:
 - a) riconoscimento delle ore di didattica erogativa telematica in rapporto 2:1 rispetto a quella frontale convenzionale (ogni ora di didattica erogativa è computata come due ore di lezione in presenza);
 - b) riconoscimento di una riduzione del carico didattico per i docenti che erogano didattica in e-learning nella misura di norma del 30% dei CFU erogati in modalità erogativa telematica nei due anni successivi alla prima erogazione del corso;
 - c) i materiali registrati sono da considerarsi obsoleti dopo tre anni di erogazione e devono quindi essere archiviati e nuovamente registrati.
2. Per didattica erogativa telematica si intendono le video registrazioni svolte presso il Centro E-Learning di Ateneo, secondo apposite le linee guida prodotte dallo stesso CEA.
3. Il mero caricamento in piattaforma di materiali didattici di supporto, quali *slide* o *file* in formato PDF, non costituisce didattica erogativa telematica e non viene pertanto conteggiato secondo i criteri di cui al comma 1.
4. Didattica interattiva è ogni forma di interazione nella piattaforma progettata per facilitare e stimolare l'apprendimento: valutazioni formative, e-tivities, wiki, webquest, PBL, revisioni di compiti online, lavori di gruppo.
5. La didattica interattiva si computa nel carico didattico del docente, in rapporto 1:1 rispetto a quella frontale e non genera una riduzione del carico degli anni successivi.
6. Le attività di interazione per fornire orientamento sui programmi, sul corso di studio o sull'uso della piattaforma non costituiscono didattica interattiva, bensì tutorato di orientamento, quindi non sono da intendersi come carico didattico.

Art. 4 - Svolgimento delle verifiche di profitto dello studente nei corsi di studio *blended*.

1. La valutazione attraverso verifiche di profitto è svolta dalla Commissione d'esame costituita secondo la normativa vigente in materia, in presenza dello studente. Eventuali verifiche intermedie, svolte in piattaforma, oppure la somministrazione di test di autovalutazione, hanno unicamente valore formativo, quindi non possono contribuire a generare un punteggio per la verifica sommativa.
2. Se il corso di studi prevede una frequenza obbligatoria il docente insieme al referente del CdS (o il Coordinatore del Master) avranno a disposizione un cruscotto per il tracciamento delle attività online svolte dallo studente.

CAPO III

Attività di assicurazione della qualità

Art. 5 - Valutazione dell'attività didattica in modalità e-learning

1. Al fine di garantire un alto livello qualitativo degli insegnamenti in modalità *e-learning* sono condotte specifiche attività di monitoraggio, anche attraverso strumenti di verifica della soddisfazione degli studenti per mezzo di questionari approvati dal Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) dei corsi di studi interessati dalla didattica in *e-learning*.

CAPO IV

Delibere di Dipartimento

Art. 6 – Quantificazione

1. All'inizio di ciascun anno accademico, la quantificazione delle ore di didattica *e-learning*, erogativa e interattiva, per ciascun insegnamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni regolamentari si applicano, in quanto siano compatibili, anche ai corsi *post lauream* dell'Università di Foggia e avranno vigenza fino all'entrata in vigore di disposizioni d'Ateneo in materia.